



SPAZIO RISERVATO ALL'IIC

Registrazione dell'accettazione nel Protocollo dell'IIC

prot. IIC n.

del

Segnatura di Protocollo dell'IIC in uscita

Prot. n. 250 del 18 marzo 2024

Dott.ssa Valentina Galloni
Comune di Reggio Emilia
Piazza Prampolini 1
42121, Reggio nell'Emilia
C.F. / P. IVA 00145920351
valentina.galloni@comune.re.it

Oggetto: Mostra “Giovane Fotografia Italiana | Premio Luigi Ghirri” (titolo provvisorio) (14 - 31 maggio 2024, Istituto Italiano di Cultura di Londra) – Proposta di accordo di collaborazione

Ho il piacere di riferirmi alla corrispondenza intercorsa fra il Comune di Reggio Emilia (ente locale) e l'Istituto Italiano di Cultura di Londra (IIC) e in particolare alle comunicazioni riguardanti la partecipazione di codesto ente all'Avviso pubblico “Strategia Fotografia 2023” indetto dal Ministero della Cultura (Direzione Generale Creatività Contemporanea), e del cui finanziamento il Comune di Reggio Emilia è risultato vincitore.

Sono ora lieto di confermare che l'IIC, già partner di progetto (si vedano comunicazioni registrate al numero 1665 e 1666 del 27 dicembre 2023 nel Protocollo di questo Istituto), è interessato a collaborare con il Comune di Reggio Emilia nel realizzare l'esposizione “Giovane Fotografia Italiana” (titolo di lavoro), che avrà luogo tra il 14 e il 31 maggio 2024 presso l'Istituto Italiano di Cultura di Londra.

Ho dunque il piacere di comunicare che a tal fine l'IIC è pronto a concludere con il Comune di Reggio Emilia un accordo nei seguenti termini.

1. Nel presente Accordo:

- (a)** Comune di Reggio Emilia (avente sede in piazza Prampolini 1, 42121 Reggio nell'Emilia, Codice Fiscale/ P. Iva 00145920351) è chiamato “AP”;
- (b)** l'Istituto Italiano di Cultura di Londra – che è un Ufficio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) nonché la Sezione Culturale dell'Ambasciata d'Italia nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord – è chiamato “l'IIC”;
- (c)** le parti del presente Accordo, quali identificate nelle lettere (a) e (b) della presente Clausola, sono chiamate individualmente “la Parte” e collettivamente “le Parti”;
- (d)** la suddetta esposizione “Giovane Fotografia Italiana”, che avrà luogo tra il 14 e il 31 maggio 2024 presso l'Istituto Italiano di Cultura di Londra, è chiamato “l'Evento”;
- (e)** qualunque spazio della sede dell'IIC sia necessario al fine di realizzare l'Evento, e qualunque bene mobile dell'IIC sia necessario al medesimo fine, sono chiamati collettivamente “i BP”;
- (f)** qualunque bene protetto dal diritto d'autore sia eseguito o riprodotto nel dare l'Evento è chiamato “BDA”;
- (g)** qualunque prestazione costituisca l'Evento e sia protetta dal diritto d'autore è chiamata “EDA”;
- (h)** qualsiasi autorizzazione permetta secondo la normativa sul diritto d'autore di eseguire o altrimenti riprodurre i BDA, è chiamata “ADA”;
- (i)** le previsioni sulla proprietà intellettuale si interpretano secondo il britannico “Copyright, Designs and Patents Act 1988”.

2. L'oggetto del presente Accordo è la collaborazione nell'organizzare, promuovere e realizzare l'Evento.



3. Allo scopo di organizzare, promuovere e realizzare l'Evento, l'IIC si impegna:

- (a)** a promuovere l'Evento nelle forme che l'IIC ritenga più opportune;
- (b)** a rendere disponibili i BP;
- (c)** ad acquisire i seguenti beni e servizi necessari per la realizzazione dell'Evento fino a un importo massimo di EUR 20.000,00 (ventimila/00);

- Trasporto delle opere in andata e ritorno (Reggio Emilia - Londra; Londra - Reggio Emilia) e tutto ciò che riguarda gli adempimenti relativi alle pratiche di temporanea esportazione. Le operazioni dovranno essere eseguite da ditta specializzata e dotata di personale in possesso di specifica formazione e comprovata esperienza nel settore;
- Stipula copertura assicurativa secondo i valori indicati dal prestatore con polizza "chiodo a chiodo" e formula all risks omnicomprendiva di tutti i rischi;
- Operazioni di allestimento e disallestimento delle opere in mostra (manipolazione, prelievo movimentazione). Le operazioni dovranno essere svolte da personale fornito di specifica formazione e comprovata esperienza nel settore;
- Operazioni di apertura/chiusura casse, disimballo/imballaggio opere e redazione condition report all'arrivo e alla partenza delle stesse. Le operazioni dovranno essere svolte da personale fornito di specifica formazione e comprovata esperienza nel settore;
- Traduzione IT/EN di testi per la comunicazione del progetto ed eventuale interpretariato durante l'evento inaugurale;
- Gestione organizzativa e copertura dei costi di viaggi e alloggi di artisti e curatori (fino al massimale consentito in termini di costi) per il numero di notti strettamente necessario allo svolgersi dell'evento di inaugurazione;
- Comunicazione: redazione di comunicati stampa e predisposizione e condivisione di contenuti social in accordo con l'Ufficio Stampa dei Servizi Culturali del Comune di Reggio Emilia, e dietro fornitura dei materiali standard (testi e immagini) da parte di AP; predisposizione e invio di apposito invito all'evento inaugurale;
- Eventuali ulteriori spese relative all'evento di inaugurazione.

4. Allo scopo di organizzare, promuovere e realizzare l'Evento, AP si impegna a eseguire unicamente le seguenti attività:

- Concessione del prestito di 49 opere (48 positivi fotografici + 1 polimaterico), appartenenti alle collezioni pubbliche del Comune di Reggio Emilia e relative al progetto Giovane Fotografia Italiana | Premio Luigi Ghirri, degli autori Marina Caneve, Iacopo Pasqui, Vaste Programme (Leonardo Magrelli e Giulia Vigna), Giulia Parlato e Giulia Mangione acquisite con il finanziamento ottenuto tramite l'Avviso Pubblico Strategia Fotografia 2023. Nulla osta della Soprintendenza in corso di acquisizione / (n. protocollo: 34.34.40/190.6.5);
- Preparazione delle opere in imballi consoni per il trasporto (casse ed imballi semi rigidi, oltre che imballi morbidi per ciascuna opera) e redazione dei condition report delle opere prima della spedizione e al rientro delle stesse. Preparazione delle opere in un unico luogo di ritiro a Reggio Emilia (sede Palazzo dei Musei - via Lazzaro Spallanzani 1, 42121 Reggio Emilia);
- Messa a disposizione di apparati di mostra già in possesso dell'Amministrazione (pannello generale introduttivo e singoli pannelli con il concept di ogni progetto esposto e biografia dell'artista), secondo la grafica coordinata di Giovane Fotografia Italiana | Premio Luigi Ghirri; i pannelli dovranno essere opportunamente cooredati di traduzione inglese;
- Progettazione e preparazione del progetto di allestimento di mostra;
- Comunicazione: consegna di testi e immagini liberi per usi promozionali e per la redazione di apparati di mostra.

Non sono previste spese dirette a carico di AP. Inoltre, AP è tenuto ad eseguire qualsiasi attività necessaria all'adempimento delle obbligazioni stabilite nelle Clausole n. 5, n. 8, n. 9, n. ~~13~~, n. 14 e n. 15.

5. AP promuove l'Evento nelle forme che AP ritiene più opportune. Nel promuovere l'Evento, AP deve garantire all'IIC un grado di visibilità adeguato allo status dell'IIC e proporzionale al supporto dato dall'IIC all'Evento.

Questa visibilità consiste fra l'altro nel fatto che i segni distintivi dell'IIC autorizzati secondo la Clausola n. 9, risultano inseriti nelle comunicazioni con cui AP pubblicizza l'Evento.

6. I canali di comunicazione utilizzati da ciascuna Parte per promuovere l'Evento secondo le Clausole n. 3 e n. 5 includono fra l'altro la stampa, la comunicazione stampata, i siti Internet e i social media.



7. Essendo pienamente consapevole dello status diplomatico dell'IIC quale ufficio del MAECI, AP deve preservare prestigio e dignità della Repubblica Italiana nel promuovere l'Evento.

8. Allo scopo di promuovere l'Evento, tramite il presente Accordo AP autorizza l'IIC a impiegare qualunque testo, immagine, registrazione sonora o materiale audio/video che a propria esclusiva discrezione AP può decidere d'inviare all'IIC.

9. Allo scopo di promuovere l'Evento, tramite il presente Accordo ciascuna Parte autorizza l'altra Parte a utilizzare i propri segni distintivi che la Parte autorizzante invia all'altra Parte.

10. Per le autorizzazioni concesse mediante le Clausole n. 8 e n. 9, la Parte autorizzata non deve in nessun caso corrispettivi o indennizzi alla Parte autorizzante.

11. Se AP e un terzo concludono un contratto secondo cui il terzo collabora nell'organizzare, promuovere o realizzare l'Evento, sponsorizza l'Evento o sostiene altrimenti l'Evento, AP ha facoltà di far pervenire all'IIC:

- (a) i segni distintivi del terzo che dovranno essere utilizzati dall'IIC nella promozione dell'Evento, e
- (b) le istruzioni sui modi nei quali l'IIC deve utilizzare i segni distintivi menzionati nella lettera (a) della presente Clausola.

L'IIC non fa uso di questi segni distintivi, a meno che l'IIC ritenga che tale uso è coerente con le politiche del Governo della Repubblica Italiana e non reca danno o pregiudizio al prestigio e alla dignità della Repubblica Italiana.

In nessun caso il MAECI deve né ad AP né ad alcun terzo, inclusi i proprietari degli stessi segni distintivi, corrispettivi o indennizzi per il fatto di utilizzarli secondo la presente Clausola. Perciò AP esonera il MAECI da qualunque responsabilità attenga ad ogni pretesa concernente tali corrispettivi e indennizzi.

12. AP deve ottenere a proprie spese qualsiasi autorizzazione consenta all'IIC di utilizzare gratuitamente ai fini dell'Evento:

(a) i testi, le immagini, le registrazioni e il materiale menzionati dalla Clausola n. 8;

(b) i segni distintivi menzionati nella Clausola n. 11.

14. AP deve ottenere le ADA necessarie ad eseguire o altrimenti riprodurre ai fini dell'Evento i BDA.

15. AP dichiara e riconosce che in nessun caso il MAECI va considerato uno dei proprietari delle registrazioni menzionate nella Clausola n. 15, o del diritto d'autore su queste ultime. Perciò, se tali registrazioni contengono una o più EDA:

(a) il MAECI non risponde di alcuna delle remunerazioni che i proprietari del diritto d'autore sulle stesse registrazioni debbano agli esecutori di queste EDA, e

(b) AP esonera il MAECI da qualsiasi responsabilità attenga alle pretese concernenti tali remunerazioni.

16. AP risponde in via esclusiva di qualsiasi pretesa dipenda dalla totale o parziale mancanza delle autorizzazioni menzionate nelle Clausole n. 12, n. 14 e n. 15, o risulti altrimenti connessa a tale mancanza. AP tiene indenne il MAECI da qualsiasi pretesa di terzi menzionata nella presente Clausola.

17. Ove la registrazione del presente Accordo sia prescritta dal diritto della Repubblica Italiana, AP deve effettuarla e fornire all'IIC evidenza documentale della medesima.

18. Gravano esclusivamente su AP tutte le spese inerenti al presente Accordo, ed in particolare quelle relative alla registrazione dello stesso, ove prescritta dal diritto della Repubblica Italiana.

19. Ciascuna Parte è esclusivamente responsabile delle spese compiute dalla medesima in adempimento delle Clausole n. 3 e n. 4. Perciò nessuna Parte deve all'altra Parte alcun corrispettivo o rimborso a seguito di tali spese.

20. In nessun caso il presente Accordo può essere modificato, rinnovato o prorogato.

21. Alle Parti è vietato cedere il presente Accordo.

22. Il MAECI ha facoltà di risolvere il presente Accordo in uno qualunque dei seguenti casi:

(a) si ha una rottura delle relazioni diplomatiche fra la Repubblica Italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord;

(b) AP non adempie le proprie obbligazioni definite nella Clausola n. 5;

(c) AP non adempie le proprie obbligazioni definite nella Clausola n. 7;

(d) AP non adempie le proprie obbligazioni definite nella Clausola n. 12;

(e) AP non adempie le proprie obbligazioni definite nella Clausola n. 13;

(f) AP non adempie le proprie obbligazioni definite nella Clausola n. 14;

(g) AP non adempie le proprie obbligazioni definite nella Clausola n. 15.



Il MAECI esercita tale facoltà con una comunicazione scritta indirizzata ad AP e indicante, fra detti casi, quello che si è verificato.

La risoluzione prevista dalla presente Clausola è immediata, incondizionata e automatica dal momento in cui AP riceve la suddetta comunicazione.

23. Ciascuna Parte ha facoltà di risolvere il presente Accordo se l'altra Parte non adempie le proprie obbligazioni definite nella Clausola n. 22. Alla risoluzione prevista dalla presente Clausola si applicano il secondo e il terzo periodo della Clausola n. 23.

24. La legge applicabile al presente Accordo è quella della Repubblica Italiana.

25. Il foro di Roma decide su qualunque controversia relativa al presente Accordo e specialmente su quelle concernenti l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità del presente Accordo.

26. Ciascuna Parte autorizza l'altra Parte a trattare le proprie informazioni aziendali e personali nonché a comunicarle ai terzi, per adempiere a obblighi di legge relativi al presente Accordo.

L'autorizzazione prevista dalla presente Clausola include l'autorizzazione contemplata ai fini della Legge n. 190 del 2012, del Decreto Legislativo n. 33 del 2013, dei loro provvedimenti attuativi e delle loro successive modifiche e integrazioni.

27. L'invalidità o l'inefficacia di una qualsiasi delle previsioni del presente Accordo non incide sulla validità delle altre previsioni del presente Accordo o sull'efficacia delle medesime.

28. Nessuna previsione del presente Accordo può essere interpretata nel senso che il MAECI rinunzi in maniera esplicita o implicita, diretta o indiretta, parziale o totale ai privilegi e alle immunità riconosciuti al MAECI dal diritto internazionale.

29. Tutta la disciplina del rapporto regolato dal presente Accordo, è contenuta solo ed esclusivamente nel presente Accordo.

Se la suddetta proposta risulta accettabile da AP, ho il piacere di suggerire che:

(a) la presente Nota e la risposta data da AP nel medesimo senso, siano considerate costituenti l'Accordo fra AP e l'IIC in questa materia;

(b) l'Accordo entri in vigore nella data in cui l'IIC riceva la predetta risposta;

(c) la predetta risposta consista in una copia della presente Nota firmata da una persona che nell'ambito di AP ha l'autorità richiesta per firmare la presente Nota in nome e per conto di AP.

Assieme alla presente Nota Le invio:

- la "Informativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali", che deve essere firmata dalla medesima persona;
- la "Autorizzazione relativa all'applicazione della disciplina italiana sulla trasparenza dell'attività dei soggetti pubblici italiani, che deve essere firmata dalla medesima persona;
- il logo dell'IIC nelle versioni utilizzabili da AP secondo la Clausola n. 9.

Resto in attesa di Suo gentile riscontro.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Francesco Bongarrà

In nome e per conto del Comune di Reggio Emilia il sottoscritto accetta attraverso la seguente firma i termini stabiliti nella presente Nota.

(nome e cognome esatti)

(carica nell'ambito del Comune di Reggio Emilia)



Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Istituto Italiano di Cultura di Londra



(luogo della firma)

_____, _____
(giorno della firma)

(firma leggibile)